

Proc. es. n. 115-1/2021

Tribunale Ordinario di Lucca

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

osserva

parte esecutata ha proposto opposizione alla procedura esecutiva sulla base di un unico motivo di opposizione, vale a dire l'inesistenza della titolarità del credito in capo al procedente, quale cessionario, poiché il credito portato ad esecuzione non è compreso nella cessione richiamata.

Ebbene, il Tribunale intende invero distinguere tra opposizioni fondate sulla contestazione, meramente formale e fine a se stessa, dell'omessa prova dell'inclusione del credito portato ad esecuzione tra quelli oggetto dell'operazione di cartolarizzazione e la doglianza sostanziale dell'inesistenza stessa del credito azionato negli elenchi dei crediti ceduti.

Diversamente detto, se per quanto attiene alla contestazione meramente formale, questo Giudice ha già escluso la rilevanza della stessa, conformemente all'indirizzo sancito dalla Suprema Corte e secondo il quale in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, e ciò anche al fine di non frustrare la ratio dell'art. 58 TUB; disposizione che, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, detta certamente una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto e trova giustificazione



principalmente nell'esigenza di agevolare la cessione di rapporti giuridici individuati in blocco (cfr. a tal proposito anche Cass., 10200/2021 che dispensa il cessionario anche dall'obbligo di notificazione della cessione al ceduto); al contrario, se parte opponente non si limita a contestazioni formali e relative alla pubblicità della cessione ma contesta nello specifico che negli elenchi allegati all'avviso non è presente il credito azionato, allora l'opposizione va accolta se, a fronte della specifica contestazione, il precedente non fornisce prova di inclusione diversa dal riferimento all'avviso dell'operazione di cartolarizzazione.

Ed invero, nel caso che qui ci occupa il credito azionato non è presente in alcuno degli elenchi reperibili attraverso i link presenti sull'avviso pubblicato in Gazzetta; consultando gli elenchi, il credito azionato non è presente né inserendo l'identificativo cliente reperibile sui due contratti di mutuo posti a base dell'esecuzione (088053311), né inserendo i numeri dei mutui (8045149 e 8062723).

Il precedente, dal canto suo, ha prodotto dichiarazione di Banco BPM che conferma l'intervenuta cessione, sebbene gli identificativi delle tre posizioni cedute non coincidono e non consentono di identificare in maniera inequivoca i crediti ceduti.

Ritenuto

Di invitare il precedente opposto a chiarire la circostanza fornendo prova della identità delle posizioni *de quibus*;

di non sospendere allo stato l'esecuzione non essendo stata ancora delegata la vendita;

di assicurare la trattazione congiunta tra fase di opposizione e fase di esecuzione;

P.Q.M.



Rinvia per la trattazione congiunta con il fascicolo principale all'udienza del 28.4.2022, con termine alle parti per note fino a 2 giorni prima.

Assegna termine al precedente fino a 10 giorni prima dell'udienza per le integrazioni documentali e i chiarimenti richiesti.

Si comunichi.

Lucca, 14/01/2022

Il Giudice dell'esecuzione
A.L. Oliva

